

## **DELIBERA N. 229/10/CSP**

**Archiviazione del procedimento n. 2171/ZD avviato nei confronti della società Tele A di Abbaneo Alfredo s.p.a. (emittente televisiva operante in ambito locale "Tele A") per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 bis, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS recante *"Disciplina dei tempi dei procedimenti"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010 n. 208;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 97/10/DICAM/PROC. N. 2171/ZD datata 18 giugno 2010 e notificata in data 30 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele A, con sede in Napoli, alla via E. Gianturco, 147 la violazione del disposto contenuto nell'art.4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e nell'art. 5 bis, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della programmazione televisiva andata in onda in data 12, 13 14, 15, 16 e 17 ottobre 2009; in particolare, come segnalato dalla Guardia di Finanza, si è contestato che *"nel corso della trasmissione delle televendite MARION, COMODA DGGA ELETTRICA, TOUCH SCREEN, ARTE OGGI, GOLD MARKET SRL, GIOIELLI FIORE e SHOPPING INTERNATIONAL SRL non compaiono sullo schermo il nome, la denominazione o ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA dell'impresa titolare delle televendite stesse"*;

ESPERITO l'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in esame in data 30 settembre 2010, su richiesta della parte (prot. n. 47390) pervenuta in data 28 luglio 2010;

RILEVATO che la parte, in sede di audizione convocata sempre il giorno 30 settembre 2010, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha sostenuto che *“dall'esame della registrazione in riferimento alla televendita Marion il giorno 17 ottobre 2009 dalle 9.53.38 e alle 9.54.08 passa un super scorrevole non ben leggibile per la scadente qualità della registrazione nel quale paiono contenuti i dati della società committente”*; con memoria difensiva (prot. n. 47390) pervenuta in data 28 luglio 2010, la parte ha sostenuto le televendite, quindi, *“contengono seppur in forma succinta e schematica le informazioni prescritte dalla normativa vigente sopracitata”*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte possa essere accolto, in quanto, da una più attenta analisi della fattispecie in esame, è emerso che le televendite MARION, COMODA DGGGA ELETTRICA, TOUCH SCREEN, ARTE OGGI, GOLD MARKET SRL, GIOIELLI FIORE e SHOPPING INTERNATIONAL SRL interessate dall'atto di contestazione sopra menzionato presentano all'inizio e alla fine della programmazione una schermata che, effettivamente, riporta *“i dati dell'impresa titolare dell'attività di vendita”* richiesti dal citato art. 5 bis comma 4;

RILEVATO che, pertanto, non si riscontra da parte della società Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele A, con sede in Napoli, alla via E. Gianturco, 147 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e nell'art. 5 bis, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della programmazione televisiva andata in onda in data 12, 13 14, 15, 16 e 17 ottobre 2009, oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento, per l'insussistenza della violazione contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e nell'art. 5 bis, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della programmazione televisiva andata in onda in data 12, 13 14, 15, 16 e 17 ottobre 2009;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

#### DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa

Roma, 21 ottobre 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola